

TI_GERICHTE 12.2024.1 vom 28. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.1

FR: TI_GERICHTE 12.2024.1 du 28 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 12.2024.1 del 28 marzo 2024

Regeste

Exequatur CLug; accordo giudiziale di separazione; divieto di un riesame nel merito; eccezioni e obiezioni di diritto materiale

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d'esecutività e l'esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Giusta l'art. 327a cpv. 3 CPC e 43 cpv.

E. 5

Con la replica spontanea 23 febbraio 2024, il reclamante ha prodotto ulteriore documentazione comprovante, a suo modo di vedere, il ricongiungimento avvenuto fra il 2017 e il 2023 e l'applicabilità dell'art. 157 CC-it (doc. 7-14), ha evidenziato che egli, durante quel periodo, avrebbe sempre provveduto a soddisfare i bisogni della famiglia e ha elencato una serie di testimoni che potrebbero confermare la sua posizione. Con la duplice spontanea 8 marzo 2024, la resistente ha ribadito le proprie tesi, contestando quelle avverse.

E. 6

Ai sensi dell'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Ove però il reclamo sia diretto contro una decisione d'exequatur secondo gli articoli 38–52 della CLug, ovvero emessa in una procedura unilaterale avvenuta senza il coinvolgimento del convenuto (come nella fattispecie), quest'ultimo in seconda sede ha la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova, e il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC). Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e all'esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3). Ne consegue altresì il diritto dell'istante di prendere posizione sulle contestazioni avverse mai tematizzate in prima sede presentando a sua volta, se del caso, nuovi fatti e prove, potendo applicarsi per analogia l'art. 317 CPC (cfr. STF 5A_568/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4). La procedura è sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e deve di principio avere natura documentale (art. 254 cpv. 1 CPC), riservate le eccezioni dell'art. 254 cpv. 2 CPC.

E. 7

Giusta l'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug. Per costante dottrina e giurisprudenza, l'art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti dell'exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell'exequatur (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 3 a ed. 2024, n. 19 seg. e 24 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; STF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017 consid. 4; STF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7). L'esecutività della decisione nello Stato in cui è stata emessa (art. 38 CLug) deve sussistere al momento dell'esame del fondamento dell'istanza di exequatur e della relativa pronuncia, e non deve essere venuta meno. Se la decisione è stata annullata, rispettivamente non è più in vigore nel suo Stato d'origine, manca in altre parole un oggetto idoneo al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività (Hofmann/Kunz , op. cit., n. 137 seg. ad art. 38 CLug; STF 5A_79/2008 del 6 agosto 2008 consid. 4.2.2). Riservato quanto sopra, la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 36 e 45 cpv. 2 CLug). In particolare, il giudice dell'esecuzione non verifica se il giudice estero ha accertato correttamente i fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e applicato correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug). Con un reclamo ex art. 327a CPC, di principio, non possono essere proposte nemmeno eccezioni e obiezioni di diritto materiale (quali l'adempimento, la dilazione, la prescrizione), che potranno invece essere presentate nell'ambito della successiva procedura di esecuzione (DTF 148 III 420 consid. 3.1.2 seg.; STF 5A_710/2022 del 26 ottobre 2023 consid. 2.3.2; Hofmann/Kunz , op. cit., n. 36 seg. ad art. 45 CLug; CGUE, sentenza del 13 ottobre 2011, C-139/10, Prism Investments, n. 34 seg.).

E. 8

Con la sua impugnativa, il reclamante non contesta l'applicabilità della CLug (da confermare in materia di obbligazioni alimentari, cfr. art. 1 e 5 cifra 2 CLug, DTF 142 III 466 consid. 4.2, 138 III 11 consid. 7.1.1, STF 5A_591/2021 e 5A_600/2021 del 12 dicembre 2022 consid. 3.1), né il carattere di decisione dell'accordo giudiziale in esame (art. 32 CLug), né la produzione dei necessari documenti da parte dell'istante (art. 53-54 CLug), né pretende l'esistenza dei motivi di rifiuto previsti dagli art. 34 e 35 CLug. Piuttosto, contesta che l'accordo giudiziale possa essere considerato esecutivo, essendo decaduto per atti concludenti a seguito del comportamento delle parti sulla base dell'art. 157 CC-it.

E. 9

Nel caso concreto, non vi è alcun atto ufficiale italiano che attesti l'annullamento, la perdita di validità o l'inefficacia dell'accordo giudiziale a seguito della presunta riconciliazione dei coniugi avvenuta, a dire del reclamante, già nel 2017. Anzi, l'Allegato V prodotto dall'istante attesta che nel 2023 esso era ancora considerato esecutivo dalle autorità italiane. Pur ammettendo l'art. 157 CC-it la possibilità per i coniugi di far cessare gli effetti di una

sentenza di separazione, senza il coinvolgimento di un giudice, non solo con un'espressa dichiarazione ma anche tramite un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, è escluso che questa Camera, nella presente procedura sommaria di exequatur di natura celere e caratterizzata dalla cognizione limitata esposta al precedente consid. 7, operi essa stessa una valutazione di merito relativa alla natura dei rapporti fra i coniugi e all'intensità del loro legame, effettui accertamenti istruttori ed esami se, in applicazione delle pertinenti norme di diritto italiano e della relativa giurisprudenza, l'accordo giudiziale 19 maggio 2017 sia ancora valido, se e quando lo stesso sia decaduto e quali importi siano dovuti in base al medesimo.

E. 10

Ne consegue che il reclamo dev'essere respinto. Le spese processuali dell'odierno giudizio, calcolate in considerazione di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alla controparte adeguate ripetibili, fissate in funzione dell'importanza (media) della lite, delle sue difficoltà (basse) e dell'ampiezza (limitata) del lavoro richiesto per la procedura di reclamo (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar). Il valore litigioso della presente procedura, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 174'761.36. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. Il reclamo 29 dicembre 2023 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 2'000.-, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera

Remedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.